Interrogazione a risposta in commissione

Fabbri - *Al Ministro della giustizia* – Per sapere Premesso che:

L’articolo 44 del DL. 90/2104 prevede l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare, l'articolo dispone che l’obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l’obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono comunque - anche se non devono - essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Il Ministro della giustizia può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico. In fine è introdotta, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina - analoga a quella del procedimento civile davanti al tribunale - sull’obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d’appello.

L’intervento normativo succitato fa seguito a una lunga serie di modifiche legislative dirette a favorire la digitalizzazione del processo, iniziata con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), in attuazione di una disposizione della cd. Legge Bassanini volta a riconoscere in via generale valore legale agli atti e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici (art. 15, comma 2, L. 59/97).

Da allora numerosi interventi legislativi hanno cercato di estendere sempre più l’area e l’effettiva applicazione del processo telematico che dovrebbe consentire di svolgere in via telematica una serie di attività tipicamente processuali finora realizzate in forma cartacea;

Nonostante l'emanazione delle disposizioni indicate, l'esperienza concreta dimostra che il processo di informatizzazione della giustizia, anche se oltre un decennio è trascorso dalla prima legge in materia, non trova piena ed efficace attuazione con relativo dispendio e spreco di risorse pubbliche sempre più limitate;

Il procuratore capo di Bologna, Roberto Alfonso, ha dichiarato a mezzo stampa che la Procura di Bologna ha finito i soldi da destinare alle auto che ogni giorno vengono usate per spostare magistrati e fascicoli su e giù per il territorio dell’Emilia-Romagna;

qual è lo stato dell’arte nei tribunali italiani da un punto di vista delle dotazioni e strumentazioni informatiche e tecnologiche, quali le risorse investite per consentire il passaggio dal cartaceo alla digitalizzazione dei documenti e come si intende intervenire per smaltire l’arretrato documentale, così come denunciato dal Procuratore di Bologna

Roma, 5 agosto 2015